

**CCNL per l'interpretazione autentica,
ai sensi dell'art. 68 bis del D. Lgs n. 29/1993, dell'art. 37, comma 2,
del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali
sottoscritto il 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni**

A seguito del parere favorevole espresso in data 16.12.1999 dal Comitato di Settore sul testo dell'accordo relativo al CCNL di interpretazione autentica dell' art. 37, comma 2, del CCNL del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali

nonché della certificazione della Corte dei Conti sull'attendibilità dei costi del medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio,

il giorno 14 aprile 2000, alle ore 14, ha avuto luogo l'incontro tra:

ARAN:

nella persona del Presidente, prof. Carlo Dell' Aringa: (firma)

Organizzazioni sindacali

CGIL/FP	firma
FIST/CISL	firma
UIL/EE.LL	firma

Confederazioni sindacali

CGIL	firma
CISL	firma
UIL	firma

DICCAP-DIPARTIMENTO CANTIERI LOCALI CAMERE DI COMMERCIO-POLIZIA MUNICIPALE (Fenal,
COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO CISAL "Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confed

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL di interpretazione autentica dell' art. 37, comma 2, del CCNL del 6.7.1995.

**CCNL per l'interpretazione autentica,
ai sensi dell'art. 68 bis del D. Lgs n. 29/1993, dell'art. 37, comma 2,
del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali
sottoscritto il 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni**

Art. 1

1. In attesa di una specifica ridefinizione contrattuale dell'intera materia, l' art. 37, comma 2 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto il 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che l'indennità di tempo potenziato spettante al personale insegnante delle scuole materne costituisce trattamento economico accessorio, è utile ai fini pensionistici dal 1.1.1996 ed incide, pertanto, solo sulla seconda quota di pensione (cd. quota B). La predetta indennità non è valutabile ai fini del trattamento di fine rapporto e non incide su altri istituti di carattere economico.